



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2025, proposto da:

██████████ minore legalmente rappresentato dai genitori titolari della potestà genitoriale, signori ██████████ come da procura in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 22 luglio 2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, ha dichiarato NON IDONEO il Sig. ██████████

della graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa con prot. M_D AB05933 DE12025 0000738 in data 29.07.2025;

nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del minore ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, nonché alla ripetizione della visita di accertamento medico in data da definirsi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto dell'avvenuto deposito del verbale della Commissione medica militare competente che lo scorso 8.10.2025 ha accertato la piena idoneità del giovane;

Rilevato, tuttavia, che non risultano depositi successivi delle parti in merito alle attività successivamente compiute e all'ammissione del ricorrente all'anno scolastico, sulla base di quanto già previsto dalla ordinanza cautelare dello scorso 25.9.2025, n. 5140 secondo la quale *"...in caso di accertata idoneità, l'Amministrazione dovrà procedere all'inserimento del nominativo del ricorrente, con riserva, nella graduatoria del concorso e all'ammissione con riserva all'anno scolastico presso il liceo di spettanza (se del caso in soprannumero) sulla base del punteggio raggiunto; Ritenuto di disporre, a cura di parte resistente, il deposito di relazione sull'attività espletata entro la data della prossima camera di consiglio."*;

Ritenuto - fermo restando il dovere dell'Amministrazione di dare seguito al "dictum" cautelare sopra evidenziato - di chiedere alla medesima puntuale informativa sulle attività espletate successivamente all'accertata idoneità del candidato, con relazione da depositare entro il termine del 30 novembre prossimo;

Ritenuto che, per quanto precede, la fase cautelare possa ritenersi ormai esaurita;
Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso in oggetto, impugnata con lo stesso ricorso introduttivo;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che a tali incombeni parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il merito la pubblica udienza del 17 giugno 2025, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- richiede al Ministero della Difesa l'informativa sul punto di cui in motivazione, da depositare entro il termine del 30 novembre 2025;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per il merito la pubblica udienza del 17 giugno 2026, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.